

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IRGOLI

Vista la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;

In esecuzione:

Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2025, di approvazione dei criteri e delle modalità per la locazione di alloggi comunali a canone sociale;

Della propria Determinazione n. 5 del 20/01/2025;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto

Che è indetto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii., il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzato all'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale disponibili e/o che si rendano disponibili nel territorio del Comune di Irgoli;

Sarà possibile presentare le domande dalla data di pubblicazione dell'avviso sul bollettino BURAS attraverso la compilazione dei modelli allegati al bando e scaricabili dal sito del comune di Irgoli, da consegnare al protocollo dell'ente, presso il Comune di Irgoli - Via Roma n.2 o a mezzo pec come di seguito meglio precisato;

Gli aspiranti assegnatari dovranno presentare domanda esclusivamente a proprio nome. Le istanze presentate per conto di terzi saranno rigettate, salvo i casi previsti dalla legge; nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso richiedente, verrà valutata esclusivamente l'ultima domanda acquisita e automaticamente saranno annullate le precedenti;

Art. 1 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al bando per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato estero membro dell'Unione Europea; il diritto si estende ai cittadini stranieri extraeuropei nei limiti del 10 per cento dei posti disponibili che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini);
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di presentazione della domanda del bando, nel Comune di Irgoli salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati (così come intesi ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2 lett. a) ⁻¹, per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) della L.R. n. 13/89. Per attività lavorativa principale si intende

¹ - coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

- i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;

l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo² risultante dalla documentazione fiscale;

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di assegnazione;

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 L.R. 13/89 non sia inferiore a:

45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;

60 mq per 3 – 4 persone;

75 mq per 5 persone;

95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona;

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo annuo, determinato ai sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel Comune di Irgoli. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa Legge n. 392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2, lettera d), della L.R. n. 13/1989

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare³ - di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89 - non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., pari a € 16.828,00 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/166 del 15.02.2024), salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito da considerare è l'imponibile relativo all'anno 2023.

Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere

² La documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Irgoli deve essere allegata a pena di esclusione della domanda.

³ Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, anche ai sensi della L. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare.

diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione semplice;

h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;

i) non aver detenuto abusivamente alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui occupazione è stata accertata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando⁴.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

Art. 2 – CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

1 – Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

2 – Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi sono così attribuiti:

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MASSIMO 8 PUNTI).		
A.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione G. R. n. 4/166 del 15/02/2024) fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando	
A.1.1	non superiore a € 1.830,00 annue per persona:	Punti 2
A.1.2	Superiore a € 1.830,00 e non superiore a € 3.050,00 annue per persona: Non cumulabile con A.1.1	Punti 1
A.2	nuclei familiari composti da cinque o più unità:	Punti 1

⁴ L' art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. n.80 del 2014 dispone: "1-bis I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva".

A.3	richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: Non cumulabile con A.6	Punti 1
A.4	famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Non cumulabile con A.6	Punti 1
A.5	Famiglie con portatori di handicap	
a.5.1	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3. Non cumulabile con A.5.2	Punti 2
A.5.2	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Non cumulabile con A.5.1	Punti 3
A.6	nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Non cumulabile con A.3.e A.4	Punti 2

B. CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MASSIMO 10 PUNTI).		
B.1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:	
B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave). Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. NON CUMULABILE CON B.1.3 E B.3	Punti 4
B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). NON CUMULABILE CON B.2 E B.3	Punti 2
B.1.3	abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. NON CUMULABILE CON B.1.1 E B.3	Punti 2
B.2	situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento:	
B.2.1	situazione in alloggio sovraffollato: due persone a vano utile	Punti 2
B.2.2	situazione in alloggio sovraffollato: tre persone a vano utile	Punti 3
B.2.3	situazione in alloggio sovraffollato: quattro persone a vano utile	Punti 4
	Il suddetto punteggio è attribuito:	
	1. Il punteggio di cui al punto B2 è calcolato tenendo conto del numero di vani (x) esclusi cucina e servizi e del numero di persone (y) che compongono il nucleo familiare, sottraendo	

	al risultato 1 (in quanto una persona per vano non è da considerare in sovraffollamento), con eventuale arrotondamento all'unità successiva, secondo la seguente equazione: $x \text{ persone} / y \text{ vani} = z - 1 = n \text{ persone in sovraffollamento per vano utile presenti nell'immobile ove risiede il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e per il quale si allega planimetria catastale};$	
	2. In misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2, punto c), della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato. Non cumulabile con B.1.2. e B.3.	
B.3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, non ancora eseguita al momento del bando. NON CUMULABILE CON TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE B.	Punti 4

Art. 3 – SUB-GRADUATORIE

1. Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti A. 3)

- Anziani: nuclei familiari con non più di due componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età, anche con eventuali minori a carico - e A. 4)

– Giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno - art. 9 della L.R. n. 13/1989, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub - graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45 da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale del 10 per cento degli alloggi minimi realizzati.

2. Identica procedura è seguita per i nuclei familiari di cui al punto A. 5)

– Invalidi e portatori di handicap: - presenza del nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

4. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito dei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle sopraccitate categorie particolari di concorrenti. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 14 della LR n. 13/89.

Art. 4 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è disciplinato dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R. 28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo da 16,00 €, devono essere redatte esclusivamente tramite modulistica predisposta dall' ente, disponibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Irgoli, e scaricabile dal proprio sito Istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.irgoli.nu.it>;
La domanda è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 del presente bando.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi di Legge.

La presentazione di domande incomplete (mancanti di firme, bollo, documentazione sui redditi, situazioni non autocertificabili, consenso al trattamento dei dati, ecc.) ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La domanda dovrà essere indirizzata al "Comune di Irgoli, via Roma 2 – 08020 Irgoli (NU)". Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere indicata, oltre al mittente, la seguente dicitura:

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IRGOLI" e trasmessa con le seguenti modalità:

- Consegnata a mano (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Irgoli, via Roma 2 – 08020 Irgoli (NU) negli orari di apertura al pubblico:

Mattina: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

- Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno escluse le domande che pur spedite nei termini di presentazione stabiliti in bando, perverranno all'Ufficio Protocollo oltre la data di scadenza; L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

- Trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo pec.comune.irgoli@legalmail.it indicando nell'oggetto la dicitura:

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IRGOLI".

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:

a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione del bando nel BURAS.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 60°, 90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

La domanda (Modulo allegato 1) dovrà essere compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (a pena di nullità della domanda) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per i richiedenti con requisiti specifici e/o aggiuntivi, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

Per i lavoratori dipendenti o pensionati (relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2023):

copia del CUD, oppure copia del Mod. 730 oppure copia del Modello Unico (se presentati);

Per i lavoratori autonomi (relativamente ai redditi nell'anno 2023):

copia della denuncia dei redditi;

Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: l'indicazione dello stato di disoccupazione come risultante dal Centro circoscrizionale per l'impiego.

Per i CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

- copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D. Lgs. n. 286)

Per gli EMIGRATI:

- copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato (Modulo allegato 4);

Per i PROFUGHI:

- Originale o copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo;

Per i PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:

- copia conforme all'originale del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria;

Per le FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:

- costituitesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda: certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti nel Comune di Irgoli, l'indicazione del Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio (Modulo allegato 3);

- previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro 1 anno (Modulo allegato 2);

In entrambi i casi di cui al presente punto e), dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO L'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO:

- certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;
- provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

SFRATTO (non autocertificabile):

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando;

ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre;

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà il non riconoscimento del requisito e/o la non attribuzione del punteggio relativo.

ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Comune procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R."

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

Il Comune procederà:

- all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato in domanda nonché della presenza della documentazione richiesta;
- ai controlli delle condizioni relative ai redditi ed all'impossidenza di alloggi dichiarate in domanda;
- all'esclusione per le domande nelle quali siano individuate omissioni non regolarizzate ed all'applicazione delle procedure previste dalla Legge per le domande nelle quali si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- all'attribuzione del punteggio spettante in base a quanto dichiarato ed ai documenti presentati;
- alla formazione della graduatoria provvisoria (elenco in ordine del protocollo in arrivo sulla base del punteggio attribuito), che sarà:
 - pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;
 - resa disponibile presso il Comune di Irgoli per essere visionata dagli aventi diritto previo avviso sul sito del Comune.

La graduatoria provvisoria, redatta secondo i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 4 del presente bando, conterrà l'indicazione del punteggio conseguito dal concorrente o gli eventuali motivi di esclusione. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 10 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Il ricorso presentato durante i 30 giorni di pubblicazione della graduatoria e oltre il termine dei successivi dieci giorni sarà dichiarato inammissibile.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con raccomandata A/R o PEC, entro i suddetti termini. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Nei successivi 30 giorni, l'amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà con chi ha inviato prima la domanda con relativo numero di protocollo a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Irgoli e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale n°13/1989 e dalla disciplina nazionale in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il Comune procederà all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'E.R.P., nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare.

Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione.

La graduatoria formulata a seguito della conclusione del procedimento pubblico potrà essere utilizzata per l'assegnazione di qualunque tipologia di alloggio popolare libero/disponibile, e/o che nel corso del tempo si renderà disponibile, di proprietà di AREA o del Comune di Irgoli;

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata come segue:

All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto – per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili – con cadenza almeno biennale e comunque entro i due mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.

A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Art. 6 - RISERVE

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale ex art. 14 L.R. 06.04.1989 n. 13 , anche su proposta del Comune, di riservare alloggi da assegnare per far fronte:

1) a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:

- sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale
- sistemazione di emigrati o di profughi

2) alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:

- donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
- pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);

3) altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art. 7 - NORMA FINALE

Il presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Irgoli e nel sito istituzionale www.comune.irgoli.nu.it

Al medesimo Bando verrà assicurata ampia pubblicità attraverso la trasmissione del bando a:

- Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa;
- Organizzazioni sindacali territoriali;
- Rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero residenti AIRE.

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 163/2003, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, art. 13, e dal D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Art. 9 - DISPONIBILITA' IMMOBILIARE

Gli immobili da assegnare in locazione permanente a canone sociale con la presente procedura sono quelli che si dovessero rendere disponibili (a seguito di nuove costruzioni e/o cessata locazione) nel periodo di validità della stessa graduatoria:

Si specifica che tali alloggi saranno assegnati in base alla graduatoria di cui alla presente procedura.

Art. 10 - FABBISOGNO DI MOBILITA' DEI GIA' ASSEGNATARI (artt. 25 e ss. L.R. 13/89)

Con l'obiettivo di promuovere, d'intesa con l'A.R.E.A., la mobilità degli assegnatari mediante l'eventuale riassegnazione o scambio di alloggi nei limiti delle possibilità, il presente Bando è valevole anche al fine di rilevare il fabbisogno di mobilità relativamente agli alloggi di proprietà A.R.E.A. già assegnati, derivante dalle condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento e/o inidoneità dell'alloggio per condizioni di handicap e/o altro degli assegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Amministrativo – Tel. 0784 - 1825540

e-mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it

Il presente Avviso e la relativa modulistica potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Irgoli, al seguente indirizzo www.comune.irgoli.nu.it oppure ritirati presso l'Ufficio Protocollo del comune di Irgoli dal lunedì al venerdì dalle ore 11;00 alle ore 13;00 nei giorni feriali.

[Nota 1): Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2, sono considerati Sardi emigrati:

- coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

- i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;]

[Nota 2) – Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, anche ai sensi della L. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità

e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare.]

- L'art. 8, commi 31 e 32 della Legge Regionale n. 3 del 05.03.2008, con il quale viene modificata la L.R. n.13/89 per la gestione ed assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo la soppressione, nei Comuni al di sotto di 30.000 abitanti, delle Commissioni Comunali per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., con conseguente attribuzione delle relative competenze agli uffici comunali;
- La Delibera CIPE del 13.03.1995 recepita dalla Regione Sardegna con L.R. 7/2000 avente come oggetto "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7/34 del 26.02.2021 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvata con D.G.R. n. 15/10 del 23/04/2021 ai sensi della L.R. n. 13/89 art. 2 c. 1 Lett. f) e s.m.i;
- la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- il D.L. 28 marzo 2014 n. 47 art. 5 c. 1 bis convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80;